

## Statuto Società della Salute della Valdera

### **TITOLO I. NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione, natura, costituzione**

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Società della Salute della Valdera, da adesso in poi "SdS Valdera", costituita in forma di consorzio ai sensi degli art. 71 bis e ss. della L.R. 40/2005 e successive modifiche, tra i seguenti comuni della zona Valdera - Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola - e l'Azienda USL n.5 di Pisa, per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio sanitarie e sociali integrate.
2. La SdS Valdera è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa e gestionale disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti interni.
3. Il consorzio è validamente costituito con la presenza di almeno 12 dei 15 comuni della zona Valdera, oppure con la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella zona Valdera, oltre all'Azienda Usl 5 di Pisa.  
Qualora la composizione della zona distretto sia modificata ai sensi dell'art. 64, comma 1 della LR 40/05, il consorzio si intende validamente costituito con l'adesione del 75% dei comuni che costituiscono la zona valdera oppure con la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella zona Valdera, oltre all'Azienda Usl 5 di Pisa.
4. La "Convenzione fra gli enti aderenti alla Società della Salute della Valdera", disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale ed è approvata contestualmente al presente Statuto.

#### **Art.2**

##### **Sede principale, sedi secondarie, simbolo, rappresentanza**

1. La SdS Valdera ha sede legale a Pontedera (PI), Via Fantozzi n. 14. Eventuali variazioni della sede legale possono essere deliberate dall'assemblea dei soci.
2. La giunta esecutiva del consorzio può istituire sedi operative in località diverse in relazione a esigenze funzionali e di gestione.
3. L'assemblea dei soci della SdS Valdera approva il simbolo identificativo del consorzio.
4. La rappresentanza legale del consorzio spetta al presidente della SdS Valdera. Ai sensi dell'art. 71 *novies comma 5* della L.R. 40/05 il Direttore può rappresentare in giudizio la Società della Salute per gli atti di propria competenza.
5. Presso la sede del comune ove ha sede il consorzio viene costituito apposito albo per la pubblicazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva.

#### **Art.3**

## **Finalità**

1. La SdS Valdera persegue le seguenti finalità:

- Consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
- Assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
- Rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
- Promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona - distretto;
- Sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie;
- Assicurare il coinvolgimento della comunità locale, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
- Garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni;
- Assicurare il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
- Garantire l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni;
- Riconoscere il ruolo fondamentale di tutti gli operatori coinvolti nel sistema salute, compreso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

## **Art. 4**

### **Funzioni**

1. La SdS Valdera esercita funzioni di:

- a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla precedente lett. a), inclusi la regolazione e il governo della domanda, di cui al successivo articolo 5, mediante accordi con l'azienda sanitaria in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio - sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art 3 septies, comma 3, del decreto delegato individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al consorzio con il contratto di servizio;
- e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

2. La SdS Valdera gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) tramite convenzione con l'Azienda Usl 5 di Pisa. Transitoriamente, e comunque non oltre il 31.12.2011, per la realizzazione di alcune delle attività di cui alla precedente lettera d), così come previste della delibera di Consiglio regionale n.69/2009 la SDS Valdera potrà avvalersi anche dell'Unione Valdera, ente locale costituito ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 267/2000.

3. La gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall'Azienda USL 5 di Pisa tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.

## **Art. 5**

### **Governo della domanda**

1. La SdS Valdera esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio – sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel proprio ambito territoriale attraverso:

- a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo;
- b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;
- c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;
- d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.

2. La SdS Valdera concorda le modalità di integrazione reciproca della programmazione con il Dipartimento della Prevenzione della Azienda Usl 5 di Pisa in relazione ai comuni obiettivi di salute. Inoltre stipula accordi e intese con la Provincia, l'Unione Valdera, i Comuni e le altre autonomie funzionali in ordine alle politiche per l'abitazione, l'educazione e l'istruzione, la formazione e il lavoro e le altre politiche pubbliche di benessere per il miglior coordinamento delle rispettive attività.

3. La SdS Valdera attraverso la diffusione di studi e dati epidemiologici favorisce la consapevolezza, nei cittadini, di stili di vita corretti. A tal fine ai suddetti dati, messi a disposizione dall'Azienda USL o eventualmente da altri enti, viene data la più ampia pubblicità anche attraverso le tecnologie informatiche.

## **Art. 6**

### **Patto per la Cittadinanza**

1. Il "Patto per la Cittadinanza" raccoglie e definisce i principi e gli obiettivi del sistema salute che la SdS Valdera assicura, mantiene e tutela. E' basato sul rapporto tra diritti di cittadinanza, obiettivi di salute e benessere, e percorsi assistenziali, interpretati ed attuati in relazione ai caratteri peculiari di ciascun territorio.

2. La "Carta per la Cittadinanza" determina le modalità e gli strumenti della partecipazione per garantire la pari dignità tra i vari soggetti nel rispetto delle diverse funzioni.

## **Art. 7**

### **Durata**

1. Ai sensi della convenzione istitutiva, la durata del consorzio SdS Valdera è a tempo indeterminato fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'Assemblea dei soci.

2. Il consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la valida costituzione previste dall'art. 1 comma 3 del presente statuto, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti e superiore ai due terzi degli enti aderenti al consorzio purchè questi ultimi rappresentino almeno il 75% della popolazione.

## **TITOLO II. ORGANI**

### **Art 8 Organi**

1. Gli organi della SdS Valdera sono:

- L'assemblea dei soci
- La giunta esecutiva
- Il presidente
- Il direttore

2. Qualora la SdS Valdera intendesse esercitare in forma diretta anche solo in parte le funzioni gestionali previste all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del presente statuto è istituito il collegio sindacale, secondo le modalità e funzioni disposte al successivo art. 15.

3. Gli organi della società della salute, di norma, durano in carica cinque anni.

4. I componenti dell'assemblea dei soci cessano dalla carica al momento della nomina dei loro successori.

Quando per elezioni o per altra causa decadono contemporaneamente almeno metà dei componenti l'assemblea dei soci, si procede al rinnovo dell'assemblea stessa, del presidente e della giunta esecutiva. Il rinnovo degli organi suddetti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di decadenza, durante i quali gli organi decaduti agiscono in regime di proroga. Nel periodo di proroga, gli organi decaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

Entro 60 giorni dalla data di decadenza, il Sindaco del Comune di Pontedera dovrà provvedere alla convocazione degli enti consorziati per la ricostituzione degli organi decaduti.

5. In caso di decadenza o dimissioni di alcuni membri dell'assemblea dei soci o della giunta esecutiva, tali organi mantengono il proprio funzionamento computando nei quorum costitutivi e deliberativi anche l'ente che deve sostituire il proprio rappresentante.

6. Il funzionamento dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

7. Ai componenti degli organi della SdS Valdera non spetta alcuna indennità, salvo quanto stabilito per il direttore ai sensi dell'art. 71 novies LR 40/2005 e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell'art. 71 decies LR 40/2005 e del presente statuto.

8. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalla vigenti leggi per gli enti di provenienza.

### **Art. 9 Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea dei soci della SdS Valdera è composta dai rappresentanti legali di tutti gli enti aderenti, ai quali sono assegnate quote di partecipazione così suddivise:

- Il 66,6% sono assegnate ai comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2008. La ripartizione delle quote per singolo comune verrà successivamente aggiornata ogni tre anni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, così come accertata con deliberazione dell'assemblea dei soci al momento dell'approvazione del bilancio;
- Il 33,3% alla Azienda USL 5 di Pisa.

2. Gli enti sono rappresentati in assemblea da:

- i sindaci dei comuni che partecipano al Consorzio o da assessori delegati nelle materie socio sanitarie;
- dal direttore generale dell'Azienda USL 5 di Pisa o da suo delegato.

3. E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti diversi da quelli sopra indicati.

4. Le funzioni di presidente dell'assemblea dei soci sono assunte dal presidente della SdS Valdera.

5. L'assemblea dei soci della SdS Valdera, a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti approva i seguenti atti:

- a. Il Piano Integrato di Salute;
- b. La Relazione annuale sullo stato di salute;
- c. Il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
- d. I regolamenti di accesso ai servizi.
- e. Ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute;

6. L'assemblea dei soci a maggioranza delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti approva ogni altro atto di sua competenza previsto dalla legge o dal presente statuto. In particolare provvede a:

- a. Definire gli indirizzi per la predisposizione del Piano Integrato di Salute;
- b. Definire gli obiettivi di salute;
- c. Dettare gli indirizzi programmatici e le direttive nei confronti della giunta esecutiva;
- d. Eleggere i componenti della giunta esecutiva;
- e. Eleggere il presidente della SdS Valdera tra i componenti dell'assemblea;
- f. Nominare il collegio sindacale;
- g. Nominare e revocare i componenti del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore;
- h. Adottare i regolamenti di funzionamento degli organi e degli organismi di partecipazione;
- i. Adottare i regolamenti di organizzazione dei servizi;
- j. Adottare la Carta della Cittadinanza

7. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del Piano Integrato di Salute, avviene previo parere dei Consigli comunali da esprimere entro 30 giorni dal loro ricevimento.

I bilanci ed i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni.

8. Le modifiche allo statuto e alla convenzione sono approvate dall'assemblea dei soci con maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti il consorzio, previo parere dei consigli comunali.

9. Per l'approvazione del Piano Integrato di Salute l'assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni che eventualmente non hanno aderito alla Società della Salute i quali non vengono

computati ai fini della determinazione di tutti i quorum per la valida costituzione e per le votazioni.

10. All'assemblea dei Soci della SdS Valdera è invitato il Presidente della Provincia di Pisa per il coordinamento con le funzioni di cui all'art.13 della L.R. 41/05 e il Presidente dell'Unione Valdera.

## **Art. 10**

### **Funzionamento dell'Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente, anche in sede diversa da quella legale, secondo modalità che assicurino la certezza della comunicazione, indicando giorno, ora, luogo della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'avviso della convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. Il termine può essere ridotto ad un giorno nei casi di urgenza.

2. L'assemblea dei soci è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, del bilancio consuntivo, della relazione annuale sullo stato di salute e del Piano Integrato di Salute. Inoltre la convocazione è obbligatoria per le decisioni previste all'art. 9 del presente Statuto.

3. L'assemblea dei soci deve essere convocata, entro 15 giorni, qualora ne facciano richiesta formale almeno tre membri.

4. L'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno il 51% delle quote di partecipazione al consorzio e la presenza di almeno la metà più uno degli enti costituenti il consorzio.

5. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, salvo diversa previsione, assumono validità col voto della maggioranza dei componenti l'assemblea purché tale maggioranza rappresenti il 51% delle quote di partecipazione al consorzio.

6. I membri dell'assemblea che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza.

7. Alle deliberazioni dell'assemblea dei soci si applica la disciplina degli atti delle giunte degli enti locali, in quanto applicabili. Le deliberazioni sono assunte a voto palese e sono immediatamente esecutive. Esse vengono pubblicate presso l'albo pretorio del comune in cui il consorzio ha sede per i successivi 15 giorni.

8. Alle sedute dell'assemblea partecipa il direttore della SdS Valdera, senza diritto di voto, che può eventualmente farsi assistere dai suoi collaboratori. Il collegio sindacale, eventualmente nominato, può essere inviato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci attraverso il presidente o suo delegato.

## **Art. 11**

### **Giunta Esecutiva**

1. La giunta esecutiva è l'organo di amministrazione del consorzio e adotta, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della Società della Salute che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi consortili.

2. La giunta esecutiva si compone di 5 membri:  
- presidente della SdS Valdera

- direttore generale dell'Azienda USL 5 o suo delegato
  - tre componenti eletti dall'assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti da scegliersi tra le seguenti sub- aree della Valdera:
    - a) Alta Valdera (comune di Palaia, Peccioli, Capannoli, Chianni, Lajatico e Terricciola);
    - b) Media Valdera (comune di Ponsacco, Casciana Terme, Lari e Crespina);
    - c) Pontedera
    - d) Oltrarno (comune di Bientina, Buti, Calcinaia e S. Maria a Monte).
- Una delle quattro sub-aree sarà rappresentata dal presidente della SdS Valdera.

3. La giunta esecutiva in particolare:

- A. adotta programmi esecutivi, progetti e atti di indirizzo della gestione;
- B. adotta i regolamenti di gestione e organizzazione della SdS Valdera che non siano di espressa competenza della assemblea dei soci;
- C. propone la nomina del direttore della SdS Valdera;
- D. propone all'assemblea le modifiche statutarie.

## **Art. 12**

### **Funzionamento della Giunta Esecutiva**

1. La giunta esecutiva è presieduta dal presidente della SdS Valdera. La sua attività è collegiale.
2. La giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario ovvero su richiesta di uno dei suoi membri, del direttore della SdS Valdera, o del collegio sindacale.
3. Le sedute della giunta esecutiva sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni espresse in forma palese.
4. I componenti della giunta che dichiarino di astenersi dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, ma non nel numero dei votanti.
5. Le sedute della giunta esecutiva non sono pubbliche.
6. Il direttore della SdS Valdera partecipa alle sedute della giunta esecutiva con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
7. Le deliberazioni della giunta sono immediatamente esecutive, vengono pubblicate presso l'albo pretorio del comune in cui il consorzio ha sede per 15 giorni consecutivi.

## **Art. 13**

### **Presidente della Società della Salute**

1. Il presidente della SdS Valdera ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
  - a. convoca e presiede l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno;
  - b. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei soci o della giunta esecutiva;
  - c. vigila sull'osservanza da parte della giunta esecutiva degli indirizzi dell'assemblea dei

soci per la realizzazione dei programmi e il perseguimento degli scopi di gestione del consorzio;

- d. nomina, su proposta della giunta esecutiva, e previa intesa con il presidente della Giunta Regionale, il direttore della SdS Valdera;
- e. promuove la consultazione sugli atti d'indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi di partecipazione della società della salute;

2. Il presidente assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l'attività d'indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della Società della Salute.

3. Il presidente della SdS Valdera è individuato nella persona del sindaco, o dell'assessore delegato nelle materie socio - sanitarie, di uno dei comuni consorziati, con funzioni anche di presidente dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva.

4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito da un componente dell'assemblea dei soci da lui individuato.

#### **Art. 14**

##### **Direttore della Società della Salute**

1. Il direttore della SdS Valdera predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione dei servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali e ne cura la gestione operativa, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute della Valdera; in particolare:

- a) predispone il piano integrato di salute secondo i principi di concertazione previsti dal vigente piano regionale sociale e sanitario integrato;
- b) predispone lo schema della relazione annuale sullo stato di salute;
- c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- d) predispone il programma di attività e il bilancio di esercizio della SdS Valdera;
- e) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda USL 5 il budget di competenza;
- f) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
- g) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
- h) dirige le strutture individuate nel regolamento di organizzazione interna di cui al successivo art 26 sovrintendendo all'andamento generale;
- i) dirige il personale;
- j) adotta, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione, le eventuali misure disciplinari;
- k) esercita le funzioni di responsabile di zona di cui all'art. 64, comma 9 della L.R. 40/2005;

2. Il direttore della SdS Valdera è nominato, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 40/2005 art. 71 novies, comma 2, dal presidente della Società della Salute della SdS Valdera, su proposta della giunta esecutiva, previa intesa con il presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale.

3. L'incarico di direttore è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il presidente della SdS Valdera, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, in base ad uno schema tipo approvato dalla giunta regionale. E' previsto un trattamento economico determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.



4. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.
5. In caso di assenza temporanea il direttore può delegare le sue funzioni ad altro dirigente.
6. Il direttore rappresenta la SdS Valdera ai sensi del comma 4, art. 2 del presente statuto, oltre a rappresentare il consorzio in tutte le sedi tecniche ed operative e negli altri casi in cui sia espressamente delegato dal presidente.
7. Il direttore della SdS Valdera è il responsabile del trattamento dei dati personali trattati dal consorzio su delega dei rispettivi titolari del trattamento dei dati.

## **Art. 15**

### **Collegio Sindacale**

1. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci qualora la Società della Salute eserciti in forma diretta anche solo in parte le funzioni gestionali previste all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del presente statuto.
2. Il collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della SdS Valdera.
3. Il collegio sindacale è composto da tre membri; un componente del collegio sindacale è designato dall'Azienda USL 5 di Pisa. Non possono essere nominati soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni. La sopravvenienza di tali condizioni è causa di automatica decadenza.
4. L'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del consorzio che definisce anche le cause d'incompatibilità, al fine di garantire la posizione d'imparzialità e d'indipendenza del collegio, nonché le modalità di nomina, revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società di capitali;
5. I componenti del collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il collegio sindacale provvede, nella prima seduta, all'elezione del presidente.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio sindacale ha diritto di accedere agli atti e ai documenti della SdS Valdera e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.
7. L'attività del collegio sindacale, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del presidente del collegio. Copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al presidente e al direttore della SdS Valdera.
8. L'indennità annua lorda corrisposta ai componenti del collegio è fissata dall'assemblea dei soci in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della SdS Valdera. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
9. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO III. PARTECIPAZIONE, TUTELA DEGLI UTENTI, ACCESSO**

#### **Art. 16**

##### **La partecipazione**

1. La SdS Valdera promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte del consorzio, dell'Azienda USL 5 di Pisa e della Regione Toscana.
2. La promozione della partecipazione di cui al comma 1 si esplica attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. Al fine di garantire la reale disponibilità dei dati la SdS Valdera inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a disposizione dei cittadini strumenti informatici per l'utilizzo dei medesimi.
3. Inoltre per garantire le finalità di cui al comma 1 e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, la SdS Valdera, con il coordinamento dell'Azienda USL 5, promuove due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, degli assessori regionali di riferimento.
4. Per favorire la partecipazione dei cittadini la SdS Valdera mette a disposizione locali idonei per incontro pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la SdS Valdera predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti anche cartacei.
5. Inoltre la SdS Valdera assicura la partecipazione delle organizzazioni della società civile, provvedendo ad istituire il comitato di partecipazione e la consulta del terzo settore.

#### **Art. 17**

##### **Comitato di partecipazione**

1. Il comitato di partecipazione di cui all'articolo 71 undecies della L.R. 40/2005 è composto da membri nominati dall'assemblea dei soci tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentino l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purchè non erogatori di prestazioni.
2. Le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
3. Il comitato di partecipazione ha i seguenti compiti:
  - a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
  - b) esprimere parere sulla proposta di Piano Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della SdS Valdera entro trenta giorni dal loro ricevimento;
  - c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
  - d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del Piano Integrato di Salute e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della SdS Valdera, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.

4. Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere a dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della SdS Valdera.

5. Il comitato di partecipazione elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni del comitato e di svolgere altre eventuali funzioni previste dal proprio regolamento organizzativo.

6. L'Assemblea dei Soci, qualora si discosti dal parere espresso dal comitato di partecipazione sulla proposta di Piano Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della SdS Valdera, deve darne idonea motivazione negli atti di approvazione.

#### **Art. 18**

##### **Consulta del terzo settore**

1. La consulta del terzo settore di cui all'art.71 undecies della L.R. 40/2005 è composta dalle organizzazioni del volontariato e del terzo settore, che sono presenti in maniera rilevante nel territorio della Valdera e operano nel campo sanitario e sociale.

2. La consulta del terzo settore è nominata dall'assemblea dei soci ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

3. Le modalità di funzionamento, anche in riferimento alla partecipazione della consulta del terzo settore alla definizione del PIS, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

4. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni della consulta e di svolgere altre eventuali funzioni previste dal proprio regolamento organizzativo.

#### **Art. 19**

##### **Tutela dei diritti dell'utenza e comunicazione**

1. La SdS Valdera promuove il diritto all'informazione riconoscendo in quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati.

2. La SdS Valdera pertanto realizza appositi punti informativi a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell'ambito del territorio della Valdera e per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito della Regione e coordina l'attività diretta alla informazione degli utenti.

#### **Art. 20**

##### **Relazioni sindacali**

1. La SdS Valdera assicura il rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati.

In particolare, le relazioni sindacali sono assicurate:

a) con le OO.SS. confederali, incluse le loro articolazioni categoriali dei pensionati e della funzione pubblica, attraverso un apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato e sottoscritto fra le parti, che disciplini l'informazione preventiva e successiva, la concertazione e contrattazione sociale su tutti gli atti di indirizzo, di programmazione e regolamentari.

b) con le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL del SSN, nel rispetto diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti statali e regionali, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro, quelli decentrati o integrativi aziendali, anche nel caso di eventuali assegnazioni funzionali di personale.

#### **Art. 21** **Concertazione**

1. La SdS Valdera individua le opportune forme della concertazione con le rappresentanze dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e delle altre professionalità coinvolte, con enti ed istituzioni pubbliche che operano sul territorio e con le organizzazioni delle categorie produttive.

#### **Art. 22** **Accesso agli atti**

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere agli atti e ai documenti amministrativi del consorzio e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

### TITOLO IV. STRUTTURA DELLA PROGRAMMAZIONE

#### **Art. 23** **Processo di Programmazione**

1. Sono espressione del processo di pianificazione, programmazione e budget i seguenti documenti:

- il Piano Integrato di Salute;
- il Bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- il Budget.

2. Ai fini della programmazione strategica il consorzio si avvale, fra gli altri strumenti, di periodiche valutazioni sull'impatto delle politiche di promozione della salute, della misurazione delle *performance* del sistema sanitario e sociale integrato.

3. Il consorzio si avvarrà inoltre dell'osservatorio provinciale per le politiche sociali previa accordo con l'amministrazione provinciale di cui al successivo art. 25 del presente statuto.

#### **Art. 24** **Controllo di Gestione**

1. Al fine di supportare l'attività gestionale e programmatoria, di favorire il conseguimento degli obiettivi e di consentire l'impiego efficiente ed efficace delle risorse finanziarie, umane e materiali nonché il controllo della domanda, la SdS Valdera si può avvalere, ai sensi della normativa vigente, di un sistema di budget e controllo di gestione e della relativa contabilità analitica da affiancarsi alla contabilità economica.

## **Art. 25**

### **Piano Integrato di Salute**

1. Il documento di programmazione strategica del Consorzio è il Piano Integrato di Salute (PIS), che costituisce lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona distretto.

2. Il PIS, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 della L.R. 40/2005, definisce il profilo epidemiologico della comunità locale, gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard qualitativi e quantitativi zionali in linea con gli indirizzi regionali, individua le azioni attuative e le risorse necessarie e definisce gli strumenti di valutazione per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

3. Il PIS, sviluppato secondo i contenuti previsti dalla normativa vigente e secondo gli indirizzi del piano sanitario e sociale regionale, comprende programmi e progetti operativi; i programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente disponibili per la loro realizzazione secondo gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello regionale e specifici di zona; i progetti operativi individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento.

4. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale e si attua attraverso programmi operativi annuali che ne possono costituire aggiornamento; il suo contenuto esprime dal punto di vista contabile gestionale il piano di gestione annuale e triennale nonché il bilancio o budget preventivo annuale e triennale.

5. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

- a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate e con l'Unione Valdera;
- b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

## **Art. 26**

### **Partecipazione della Provincia**

1. La Provincia di Pisa concorre alla definizione della programmazione di ambito zonale, per le proprie competenze ed il coordinamento con le funzioni di cui all'art.13 della L.R. 41/2005. In relazione ai contenuti del piano integrato di salute ed all'attività dell'osservatorio sociale provinciale di cui all'art. 40 della L.R. 41/2005, la SdS Valdera e la Provincia di Pisa concludono specifici accordi con riferimento al periodo di validità della programmazione territoriale in cui potrà essere individuato e codificato anche un'ulteriore specifico apporto conoscitivo e programmatico che la provincia può svolgere in modo sussidiario verso i comuni nelle materie di propria competenza quali il diritto allo studio, l'ambiente, l'urbanistica ed ogni altro ambito ritenuto utile al governo dei determinanti di salute.

## **TITOLO V. ASSETTI ORGANIZZATIVI E PERSONALE**

### **Art. 27**

#### **Assetti Organizzativi**

1. L'assemblea dei soci, su proposta del direttore, disciplina con regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui eventualmente assume la gestione diretta, ai sensi dell'art. 71 bis comma 5 della LR 40/2005.
2. Il regolamento di organizzazione interna disciplina:
  - a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative, di quelle di supporto tecnico alle funzioni di programmazione e gestione operativa e delle strutture di supporto amministrativo;
  - b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale e del comitato di coordinamento di cui all'articolo 64, commi 6 e 5 della L.40 2005;
  - c) le modalità di integrazione fra le strutture della Azienda USL 5 di Pisa e dell'Unione Valdera con quelle della SdS Valdera.
3. La costituzione delle strutture organizzative della SdS Valdera deve evitare duplicazioni tra la SdS Valdera e gli enti consorziati.
4. Nel caso in cui la SdS Valdera svolga le sole funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettere a) e b) della L.R. 40/2005, sono costituite esclusivamente le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei compiti di programmazione.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, la SdS Valdera si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate nella "*Convenzione fra gli enti aderenti alla Società della Salute della Valdera*".
6. Possono essere costituite strutture operative interorganizzative tra i soggetti consorziati.

### **Art. 28**

#### **Personale**

1. Il personale della SdS Valdera è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità e previa verifica delle necessarie competenze e delle eventuali incompatibilità effettuata dal direttore della SdS Valdera.
2. Al personale dipendente, sia esso assegnato in fase di prima applicazione dagli enti consorziati, che eventualmente assunto direttamente ovvero trasferito si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 40/2005.

## **TITOLO VI. PATRIMONIO, CONTABILITÀ, CONTRATTI, SISTEMA INFORMATIVO**

### **Art. 29**

#### **Patrimonio**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
  - da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
  - da attività finanziarie immobilizzate;

- da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni consorziati e dell'Azienda USL 5 di Pisa che sono funzionali allo svolgimento delle attività della SdS Valdera sono concessi alla SdS Valdera in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio.

## **Art. 30**

### **Contabilità e finanza**

1. Con un apposito regolamento interno, sono regolate la contabilità e finanza della SdS Valdera secondo quanto previsto dalla L.R. 40/05 e dalle relative norme in materia.

## **Art. 31**

### **Finanziamenti**

1. La società della salute è finanziata:

- a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c) della L.R. 40/2005;
- b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi dell'art. 71 quaterdecies lettera b) della L.R. 40/2005;
- c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;
- d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni consorziati ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera d) della L.R. 40/2005;
- e) da eventuali contributi della Regione;
- f) da finanziamenti della Provincia per attività specifiche;
- g) da finanziamenti dell'Unione Europea;
- h) da accensione di prestiti;
- i) da altre erogazioni disposte, a qualsiasi titolo, a favore della SdS Valdera;
- l) da quote di partecipazione degli utenti;
- m) da contributi provenienti da fondazioni bancarie su progetti specifici;
- n) da rendite patrimoniali;
- o) da eventuali contributi, vincolati e non, erogati da U.E., organismi internazionali, Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e non territoriali, soggetti privati;
- p) da entrate derivanti da prestazioni o partecipazioni a prestazioni rese verso terzi.

## **Art. 32**

### **Contratti**

1. L'attività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento interno.

## **Art. 33**

### **Sistema Informativo**

1. La SdS Valdera aderisce alla rete telematica regionale ed adotta soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla LR 26 gennaio 2004 n.1.

## **TITOLO VII. NORME FINALI**

### **Art. 34**

#### **Controversie**

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti al consorzio oppure tra il consorzio e enti esterni derivante dall'interpretazione del presente Statuto è rimessa alla competente autorità giudiziaria.

### **Art. 35**

#### **Recesso**

1. E' consentito il recesso dei Comuni consorziati con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel consorzio.

3. Il recesso deve essere notificato al presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera di accettazione dell'assemblea dei soci.

### **Art. 36**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto è approvato congiuntamente alla convenzione con apposito provvedimento degli enti aderenti ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali.

2. Entro 15 giorni dalla intervenuta esecutività dell'ultima deliberazione di approvazione, il rappresentante legale dell'ente ove ha sede legale la SdS Zona Valdera, convoca, con preavviso minimo di 7 giorni, la prima assemblea dei soci per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

<b>CONVENZIONE FRA GLI ENTI ADERENTI AL CONSORZIO PUBBLICO DELLA</b>
--

<b>“SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDERA”</b>
---------------------------------------

Repertorio n. \_\_\_\_\_

fasc. \_\_\_\_\_

Repubblica italiana

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemila \_\_\_\_\_ (2009 ) nella sede della Società della Salute Valdera sita in Pontedera, Via Fantozzi 14, avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Pontedera, autorizzato a ricevere gli atti ai sensi dell'Art. 97 comma 4 lett.c) del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, senza l'assistenza dei



testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti i signori:

- 1) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 2) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 3) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 4) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 5) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 6) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 7) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 8) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 9) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

- 10) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 11) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 12) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 13) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 14) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 15) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;
- 16) Il/la Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL 5 di Pisa (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica ricoperta in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_;

I componenti della cui identità personale e veste rappresentativa io Segretario Generale sono certo,

***Richiamata/o***

- la Legge n° 833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale, nonché il D.Lgs. n° 502 del 30.12.92 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 229/99);
- la L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il D.Lgs. n°267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- la L.R.Toscana 24 febbraio 2005 n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*;
- la L.R.Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "*Disciplina del servizio sanitario regionale*" e smi;

**Considerato** che la Regione Toscana è andata delineando negli ultimi anni un nuovo modello organizzativo chiamato "Società della Salute" che ha avuto applicazione sperimentale attraverso la disciplina dettata, tra gli altri atti, da:

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24/09/2003, "*Atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute*";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 22/03/2004, "*Avvio della sperimentazione delle Società della Salute*";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 19.06.2006, "*Indicazioni alle Società della Salute per la prosecuzione della sperimentazione per l'anno 2006*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 80 del 26.7.2006, "*Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 24.9.2003, n. 155, (Atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute)*".

**Considerato** altresì che ai sensi degli atti sopraindicati i Comuni della Valdera in intestazione e l'Azienda USL5 di Pisa hanno avviato anch'essi la sperimentazione della nuova forma organizzativa attraverso formale costituzione, in data 11.11.2004, con atto pubblico Rep. n. 6756-comune di Pontedera, del Consorzio pubblico denominato "Società della Salute – Valdera", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Vista** la L.R. Toscana 10 novembre 2008, n. 60 *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) che ha introdotto il CAPO III bis, Società della Salute*;

**Visto** l'articolo 71 *quater* «Costituzione della società della salute» della menzionata L.R. 24 febbraio 2005 , n. 40 come modificata e integrata;

**Visto** l'articolo 142 bis comma 6, della citata L.R. Toscana 40/2005, in base al quale "*Le società della salute esistenti sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al capo III bis del titolo V entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge*".

Quanto sopra visto premesso e considerato, le parti convengono di sostituire con la presente Convenzione la precedente Convenzione istitutiva del Consorzio Società della Salute Valdera costituito in data 11.11.2004, con atto pubblico Rep. n.6756- comune di Pontedera che si intende pertanto integralmente sostituita dal testo che segue:

\*\*\*\*\*

## **Art. 1**

### **(Costituzione)**

1. I Comuni della Valdera e l'Azienda USL 5 di Pisa si costituiscono in consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 71 *bis* e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005 come modificata dalla L.R. Toscana n. 60/2008.
2. Il Consorzio è validamente costituito con la presenza di almeno 12 dei 15 Comuni della Valdera, oppure con la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella stessa, oltre all'Azienda USL 5 di Pisa.
3. Qualora la composizione della Zona distretto sia modificata ai sensi dell'art. 64, comma 1 della L.R. 40/05, il consorzio si intende validamente costituito con l'adesione del 75% dei comuni che costituiscono la zona Valdera oppure con la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella zona Valdera, oltre all'Azienda USL 5 di Pisa.

## **Art. 2**

### **(Denominazione – Sede)**

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Società della Salute Valdera" e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS Valdera".
2. Il Consorzio ha sede legale in Pontedera (PI), Via Fantozzi 14.

## **Art. 3**

### **(Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al Consorzio ed i reciproci impegni finanziari ed è approvata contestualmente allo statuto della SdS Valdera.

## **Art. 4**

### **(Funzioni e attività)**

1. La SdS Valdera esercita funzioni di:

- a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la

regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l'azienda sanitaria in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al consorzio con il contratto di servizio;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

**2.** La SdS Valdera gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) tramite convenzione con l'Azienda Usl 5 di Pisa. Transitoriamente, e comunque non oltre il 31.12.2011, per la realizzazione di alcune delle attività di cui alla precedente lettera d), così come previste dalla delibera di consiglio regionale n.69/2009, la SDS Valdera potrà avvalersi anche dell'Unione Valdera, ente locale costituito ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 267/2000 mediante sottoscrizione di apposito contratto di servizio valido per la fase transitoria.

**3.** La gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall'Azienda USL 5 di Pisa tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.

## **Art. 5**

### **(Durata e recesso)**

**1.** La durata del Consorzio SdS Valdera è a tempo indeterminato salvo eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

**2.** Il Consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la costituzione previste dall'articolo 1 comma 2 della presente convenzione, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti e superiore ai due terzi degli enti aderenti al consorzio purchè questi ultimi rappresentino almeno il 75 per cento della popolazione.

**3.** Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea dei soci, la delibera di scioglimento prevede anche le modalità dello stesso che deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a. Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del consorzio, viene ripartito fra i singoli enti consorziati in ragione della quota di partecipazione;

b. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario;

c. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari;

d. Il personale del consorzio assunto direttamente dal consorzio o trasferito viene ricollocato con i criteri stabiliti dalla deliberazione di scioglimento e in conformità alle vigenti leggi;

e. Dalla data della deliberazione di cui al comma 2 e nelle more dello scioglimento il consorzio garantisce le attività di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 12 mesi dalla deliberazione di scioglimento.

**4.** I comuni consorziati hanno facoltà di revocare l'adesione al consorzio ma il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel consorzio. Il recesso deve essere notificato al presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di

riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione di accettazione dell'assemblea dei soci.

5. La deliberazione di accettazione disciplina anche i rapporti giuridici ed economici, con particolare riguardo agli impegni finanziari di carattere pluriennale tra la "SdS Valdera" e l'ente che revoca la propria adesione al consorzio.

## **Art. 6** **(Modifiche ed integrazioni)**

1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti il consorzio, previo parere dei consigli comunali.

## **Art. 7** **(Organi consortili)**

1. Gli organi del Consorzio SdS Valdera sono:

- L'assemblea dei soci
- La giunta esecutiva
- Il/La presidente
- Il/La direttore /direttrice

Qualora la SdS Valdera eserciti in forma diretta, anche solo in parte, le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'articolo 71 bis comma 3, lettere c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i., agli organi previsti deve aggiungersi anche il collegio sindacale che viene nominato con le modalità stabilite nello Statuto.

2. Gli organi della SdS Valdera, di norma, durano in carica cinque anni. L'assemblea dei soci, con le modalità stabilite dallo Statuto, può comunque procedere a rinnovare il presidente o la giunta esecutiva anche se non sono trascorsi 5 anni.

3. I componenti dell'assemblea dei soci cessano dalla carica al momento della nomina dei loro successori.

Quando per elezioni o per altra causa decadono contemporaneamente almeno metà dei componenti l'assemblea dei soci, si procede al rinnovo dell'assemblea stessa, del presidente e della giunta esecutiva. Il rinnovo degli organi suddetti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di decadenza durante i quali gli organi decaduti agiscono in regime di proroga.

4. Nel periodo di proroga, gli organi decaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

5. Entro 60 giorni dalla data di decadenza, il Sindaco del Comune di Pontedera dovrà provvedere alla convocazione degli enti consorziati per la ricostituzione degli organi decaduti.

6. Ai componenti degli organi della SdS Valdera non spetta alcuna indennità, salvo quanto

stabilito per il direttore ai sensi dell' art. 71 *novies* della L.R. Toscana 40/2005 e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell' art. 71 *decies* della L.R. Toscana 40/2005.

7. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalle vigenti leggi per gli enti di provenienza.

8. Ai soci dell'assemblea del Consorzio sono assegnate le seguenti quote di partecipazione:

- a. Il 66,6% ai comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2008. La ripartizione delle quote per singolo comune verrà successivamente aggiornata ogni tre anni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, così come accertata con deliberazione dell'assemblea dei soci al momento dell'approvazione del bilancio;
- b. Il 33,3% all' Azienda USL 5 di Pisa.

9. La nomina, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi consortili sono disciplinati dallo statuto del consorzio e da appositi regolamenti.

#### **Art. 8** **(Personale)**

1. Il personale della Sds Valdera è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità e previa verifica delle necessarie competenze e delle eventuali incompatibilità effettuata dal direttore della SdS Valdera.

2. Al personale dipendente, sia esso assegnato in fase di prima applicazione dagli enti consorziati, sia eventualmente assunto direttamente, sia trasferito, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. Toscana 40/2005.

3. Per la gestione del personale dipendente trasferito presso la SdS Valdera sono stipulati appositi accordi integrativi della presente convenzione.

#### **Art. 9** **(Beni strumentali)**

1. I soci del consorzio conferiscono alla SdS Valdera i beni strumentali, immobili o mobili, necessari allo svolgimento delle attività.

2. I beni sono conferiti con le modalità contrattuali opportune, incluso il comodato d'uso, per tutta la durata del consorzio.

3. Il consorzio è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili mentre la manutenzione straordinaria dei medesimi compete agli enti proprietari.

4. I soci dell'assemblea consortile, in deroga al comma 3 del presente articolo, possono decidere un diverso riparto delle spese, per specifiche e motivate esigenze, con deliberazione dell'assemblea a maggioranza qualificata superiore ai 2/3 delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti.

1. Sono a carico dei soci proprietari le spese relative alle coperture assicurative dei beni mobili e immobili concessi in comodato d'uso o comunque concessi alla SdS Valdera per le proprie attività istituzionali. Gli enti provvedono alle necessarie modifiche o integrazioni contrattuali dei contratti di assicurazione.
6. Ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura sui beni immobili e mobili è a carico del socio proprietario.

#### **Art. 10**

##### ***(Rapporti finanziari)***

1. Per la gestione delle attività previste dall'articolo 4 comma 2 ciascun comune socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio e a trasferire la somma complessiva indicata **nell'ALLEGATO A** della presente convenzione, determinata sulla base della spesa media pro-capite, calcolata sui cittadini residenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'**ALLEGATO A** è oggetto di rideterminazione e aggiornamento e viene approvato annualmente da parte dell'assemblea dei soci con maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti.
3. Le somme indicate al comma 1 dovranno essere trasferite in 2 rate, con scadenza rispettivamente al 30 aprile e al 30 novembre di ciascun anno.
4. Il direttore accerta l'inadempimento del consorziato e provvede a contestare per iscritto allo stesso tale inadempimento, assegnando un termine congruo per provvedere. Qualora il consorziato non provveda nel termine anzidetto, il direttore potrà applicare la seguente sanzione: a decorrere dalla scadenza del termine per adempiere indicato dal direttore si applicherà per ogni giorno di ritardo gli interessi moratori pari all'interesse legale sulla rata dovuta.

#### **Art. 11**

##### ***(Controversie tra gli enti consorziati e nomina arbitri)***

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti al consorzio derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione viene rimessa alla competente autorità giudiziaria.

#### **Art. 12**

##### ***(Trattamento dei dati personali)***

1. L'accordo di affidamento della gestione delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della presente convenzione disciplina anche le responsabilità del trattamento dei dati personali, le modalità applicative dello stesso, i protocolli di sicurezza ed ogni altro aspetto che tuteli il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.



**Art. 13**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. Ciascun ente consorziato potrà conferire al consorzio la gestione o la programmazione di ulteriori attività. Le modalità e i relativi trasferimenti finanziari saranno regolati da apposita e separata convenzione.
2. La presente convenzione costituisce atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 142 bis, comma 6 della legge n. 40 del 2005. Resta fermo il conferimento iniziale effettuato dai soci con l'atto costitutivo datato 11.11.2004, con atto pubblico Rep. n. 6756 – comune di Pontedera.
3. Gli organi consortili in carica alla firma della presente convenzione possono essere automaticamente confermati con deliberazione dell'assemblea dei soci in quanto previsti dalla presente convenzione e dagli artt. 71 *bis* e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005.
4. Qualora il consorzio, attraverso deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote costituenti il consorzio e a maggioranza dei componenti il consorzio, decida di assumere la gestione diretta di tutte o di parte delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della presente convenzione, i trasferimenti finanziari verranno effettuati direttamente alla SdS Valdera da parte dei comuni e da parte della Azienda Usl 5 di Pisa.

**Art. 14**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente convenzione entra in vigore con la firma di tutti i rappresentanti legali dei soci del consorzio e con l'approvazione di tutti i consigli comunali dei Comuni aderenti.
2. Entro 15 giorni dalla intervenuta esecutività dell'ultima deliberazione di approvazione, il rappresentante legale dell'ente ove ha sede legale la SdS Valdera, convoca, con preavviso minimo di 7 giorni, la prima assemblea dei soci per gli adempimenti previsti dalla legge, dalla presente convenzione e dallo statuto.
3. La presente convenzione è approvata congiuntamente allo statuto con apposito provvedimento degli Enti aderenti ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali.

\*\*\*\*\*

le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del consorzio medesimo. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. E richiesto io Segretario generale del Comune di ..... ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi meccanici su ... pagine complete e porzione della presente e che previa lettura datane alle parti che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà è stato dalle stesse firmato a margine e sottoscritto, unitamente agli allegati con me segretario generale comunale rogante come appresso:

Sindaco di Bientina \_\_\_\_\_

Sindaco di Buti \_\_\_\_\_

Sindaco di Calcinaia \_\_\_\_\_

Sindaco di Capannoli \_\_\_\_\_

Sindaco di Casciana Terme \_\_\_\_\_

Sindaco di Chianni \_\_\_\_\_

Sindaco di Crespina \_\_\_\_\_

Sindaco di Lajatico \_\_\_\_\_

Sindaco di Lari \_\_\_\_\_

Sindaco di Palaia \_\_\_\_\_

Sindaco di Peccioli \_\_\_\_\_

Sindaco di Ponsacco \_\_\_\_\_

Sindaco di Pontedera \_\_\_\_\_

Sindaco di S. Maria a Monte \_\_\_\_\_

Sindaco di Terricciola \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale Azienda USL 5 di Pisa \_\_\_\_\_

